

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

54.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLO ENRICO MORO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	3	Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (2685)	
Proposta di legge (Approvazione):		MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	4, 6, 12
Senatori COVATTA e SCEVAROLLI: Modifiche all'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, concernenti il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2550)	3	ALPINI RENATO	7, 11
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	3	BELLOCCHIO ANTONIO	9
		BRUZZANI RICCARDO	6
		DA MOMMIO GIORGIO	11
		MINERVINI GUSTAVO	10, 11

PAG.	PAG.
NUCCI MAURO ANNA MARIA, <i>Relatore</i> 4, 7	PAZZAGLIA ed altri: Adeguamento della normativa sui registratori di cassa (1124);
PIRO FRANCO 7, 8, 9, 11	ANTONI ed altri: Inapplicabilità per talune categorie di contribuenti, sino al 29 aprile 1984, delle sanzioni per la mancata emissione degli scontrini fiscali di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (1655) 12
POLLICE GUIDO 10	MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i> 12, 17, 21, 24
ROSSI DI MONTELERA LUIGI 11, 12	ANTONI VARESE 17, 18, 21
TARABINI EUGENIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 6, 7, 8, 10	COLUCCI FRANCESCO 17, 22
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	DÀ MOMMIO GIORGIO 17
Senatori SANTALCO e SCEVAROLLI: Deroga alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza dell'impiego di registratori di cassa (<i>Approvata in un testo unificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2921);	PARIGI GASTONE 18
RAUTI e RUBINACCI: Differimento del termine di applicazione dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo, per alcune categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, di emettere scontrino fiscale mediante appositi registratori di cassa (110);	ROSSI DI MONTELERA LUIGI 18
	SERRENTINO PIETRO 18
	SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 14, 20, 21, 22, 23
	USELLINI MARIO, <i>Relatore</i> 12, 14, 20, 21, 22, 23
	VISCO VINCENZO 18
	Votazioni segrete:
	MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i> 3, 24

La seduta comincia alle 9,30.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Matarrese è sostituito dal deputato Zuech.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Covatta e Scevarolli: Modifiche all'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, concernenti il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2550).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Covatta e Scevarolli: « Modifiche all'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, concernenti il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale », e già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 febbraio 1985.

Ricordo che la Commissione ha già esaurito la discussione sulle linee generali nella seduta del 18 aprile scorso e che il seguito dell'esame del provvedimento era stato rinviato in attesa dei prescritti pareri.

Poiché sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I e V, passiamo

all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il beneficio dell'esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni, previsto dall'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, si applica anche alle successioni apertesi a partire dal 1° dicembre 1981.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Covatta e Scevarolli: « Modifiche all'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, concernenti il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2550):

Presenti	27
Votanti	19
Astenuti	8
Maggioranza	10
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alpini, Bianchi di Lavagna, Colucci, Da Mommio, Fiori, Merolli, Minervini, Moro, Nucci Mauro, Parigi, Piro, Pollice, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera, Serrentino, Usellini, Visco e Zuech.

Si sono astenuti:

Antoni, Auleta, Bellocchio, Brina, Bruzani, Dardini, Triva e Umidi Sala.

Discussione del disegno di legge: Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (2685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori ».

L'onorevole Nucci Mauro ha facoltà di svolgere la relazione.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, con il disegno di legge n. 2685 presentato dal ministro del tesoro Gorla, di concerto con il ministro di grazia e giustizia Martinazzoli e con il ministro del bilancio Romita, riguardante il trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, si intende operare una reale perequazione fra il trattamento di quiescenza delle categorie sopra indicate e quello realizzato per gli statali e gli iscritti a tutte le altre casse pensioni, amministrata dalla direzione generale degli istituti di previdenza.

Infatti, allo scopo di perequare, si abbandona nel proposto strumento legislativo il vecchio sistema tabellare, che versava una pensione a cifra fissa per le diverse anzianità di servizio, e s'introduce un sistema nuovo, più duttile, basandosi esso sulla percentualità del trattamento.

L'anno da cui si parte per determinare il nuovo trattamento per le cessazioni dal servizio è il primo gennaio 1983 ed il trattamento di quiescenza viene determinato nei primi sette articoli del disegno di legge.

Nell'articolo 1 si stabilisce che la nuova misura della retribuzione annua contributiva, sarà formata dal trattamento economico minimo garantito, comprendente la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale. La retribuzione annua pensionabile è disciplinata e quantificata dall'articolo 2, ed è individuata nella differenza fra la retribuzione annua contributiva e l'indennità integrativa speciale, in relazione alla data di quiescenza. L'indennità integrativa speciale per i pensionati è disciplinata dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge il 25 marzo 1983, n. 79.

Nell'articolo 3 si calcola l'entità della pensione diretta annua lorda, facendo riferimento alla retribuzione annua pensionabile, applicando i coefficienti di cui alla tabella A, allegata al disegno di legge, in corrispondenza degli anni utili ai fini della pensione. Il coefficiente che si applica per 15 anni di servizio è del 37,50 per cento, quello per 40 anni è del 94,40 per cento. Anche per i minimi di pensione è prevista l'estensione, così come è determinato dall'articolo 26 della legge n. 177 del 1976 (e successivi adeguamenti). Va calcolata sempre nella pensione la tredicesima mensilità.

Con l'articolo 4, in relazione al trattamento pensionistico indiretto o di reversibilità, si applicano alla data di cessazione dal servizio, le stesse norme vigenti per gli iscritti alle Casse pensioni dipendenti dagli enti locali, attuandosi quindi una reale parità di trattamento tra la Cassa ufficiali giudiziari e le altre casse pensioni.

Con l'articolo 5 viene aumentata di un decimo, per riconosciuta causa di servizio, la pensione diretta, valutata con i criteri fin qui evidenziati. Qualora l'infermità accertata sia ascrivibile dall'ottava alla sesta categoria, l'importo corrispondente non dovrà essere inferiore al 50 per cento

della retribuzione annua pensionabile, sempre in relazione alla data di quiescenza, se l'infermità è ascrivibile dalla quinta alla seconda categoria non potrà essere inferiore ai due terzi, se invece rientra nella prima categoria della tabella A, allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, non potrà essere inferiore al 90 per cento.

Nei casi, poi, di reversibilità della pensione privilegiata l'articolo 6, stabilisce che partendo dal trattamento diretto si operi una divisione dello stesso: una parte quantificata nel 50 per cento reversibile per intero e l'altra parte, per la quale si applicano i sistemi di riferimento già indicati. Nella malaugurata ipotesi di morte in servizio, vengono applicate le stesse norme, considerando che all'iscritto, se non si fosse verificata la triste evenienza, sarebbe toccato il trattamento diretto privilegiato (per infermità riconosciuta) ascrivibile alla I categoria (50 per cento intero e 90 per cento per il restante 40 per cento).

Nell'articolo 7, con l'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella B, si determina l'importo lordo dell'indennità diretta o indiretta.

Va evidenziata, altresì la norma dell'articolo 8, che realizza parità di trattamento per coloro che sono andati in pensione in data anteriore al 1° gennaio 1983. A tale scopo si aumentano del 20 per cento le pensioni degli iscritti già cessati dal 31 dicembre 1982 (con esclusione però della indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e di tutti i benefici accessori alle pensioni privilegiate).

La pensione così maggiorata viene ulteriormente adeguata di un importo pari all'1 per cento, per gli anni sovrachianti i 40 anni di servizio. Questo perché nella precedente normativa le categorie suindicate potevano rimanere in servizio oltre 40 anni.

Con l'articolo 9 vengono stabilite le nuove cifre contributive da versare alla Cassa. Anche qui alla cifra fissa della contribuzione viene sostituito un ammontare della contribuzione proporzionale alla retribuzione annua contributiva. Per l'equi-

librio della cassa, il contributo è stabilito in misura del 28 per cento di tale retribuzione sempre a partire dal 1° gennaio 1984. Il contributo che gli iscritti devono versare è del 6,50 per cento dell'intera retribuzione contributiva ed in essa sono comprese la tredicesima e la indennità integrativa speciale.

Con l'articolo 10 si stabilisce che il contributo che l'iscritto dovrà versare in una sola volta per i servizi o periodi che vengono ammessi a riscatto in base alle domande presentate a partire dalla entrata in vigore della presente legge, si quantifica applicando alla retribuzione annua pensionabile, di cui all'articolo 2, il coefficiente della tabella C, relativa all'età dell'iscritto alla stessa data della domanda per il minimo degli anni ammessi a riscatto.

L'articolo 11 introduce ancora una norma di particolare vantaggio per i coadiutori, dal momento che stabilisce che essi possono riscattare anche quei periodi, non coperti da assicurazioni obbligatorie e non validi quindi per la pensione, a condizione che presso gli uffici giudiziari risulti da apposita documentazione il loro rapporto di lavoro.

Con l'articolo 12 si stabilisce, per le cessioni del quinto delle retribuzioni, che la determinazione della quota massima per le categorie sopra indicate si effettua con i criteri di cui all'articolo 2, lettera A della legge 19 ottobre 1956, n. 1224 riferendosi alla retribuzione annua contributiva già stabilita dall'articolo 1, con esclusione però della indennità integrativa.

Le clausole di copertura finanziaria del provvedimento sono contenute nell'articolo 13. Esse comporteranno un maggior onere a carico dello Stato che peserà sull'esercizio finanziario 1985 e successivi.

Per quanto fin qui esposto, appare chiaro che il disegno di legge, oltre che innovativo e perequativo, contiene norme di particolare favore per le categorie interessate ed il relatore, pur con lo sguardo rivolto all'intera sistemazione del comparto pensionistico, non può che esprimere parere favorevole.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poiché il disegno di legge in esame è stato elaborato in epoca antecedente al provvedimento relativo alla perequazione delle cosiddette pensioni di annata, poi divenuto legge, è necessario adeguare il tenore della normativa in questione al contenuto della suddetta legge n. 141. A tale scopo preannuncio la presentazione del seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 8:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, l'importo della pensione in godimento al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e dei benefici accessori alle pensioni di privilegio, è aumentato del 10 per cento con effetto dal 1° luglio 1987. L'importo risultante è maggiorato dell'un per cento per ogni anno di servizio utile eccedente i quaranta (8. 1).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RICCARDO BRUZZANI. A mio avviso, il disegno di legge al nostro esame pone alcuni problemi in prospettiva, come ha sottolineato giustamente il relatore. Il trattamento di quiescenza riguardante gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori è del tutto insostenibile, in quanto basato su un incremento tabellare fisso per ogni anno di servizio prestato. Con tale sistema i soggetti in questione godono di un trattamento pensionistico pari alla metà di quello conferito ai dipendenti civili dello Stato. Con il presente disegno di legge il vecchio sistema tabellare viene abolito a favore di un altro trattamento, che si colloca in posizione mediana fra le prestazioni corrisposte ai dipendenti degli enti locali e quelle conferite ai dipendenti statali, proprio per sanare una situazione del tutto

anomala che, comunque, necessita di una opera più profonda di revisione di tutta la materia.

Le categorie interessate al provvedimento in esame sono completamente equiparate in termini di trattamento economico ai dipendenti statali civili, come dimostra il decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 1981, n. 610 che stabilisce l'estensione di alcuni benefici economici a queste categorie; appare ovvio che la discrasia nel trattamento di quiescenza a svantaggio della categoria in oggetto costituisce una anomalia ingiustificata.

Occorre inoltre rilevare che l'entità dei contributi versati alla cassa previdenza è notevolmente aumentata negli ultimi anni, in quanto gli ufficiali giudiziari svolgono un'attività che ha registrato un certo incremento, anche se la categoria è abbastanza limitata, trattandosi di circa 7 mila iscritti alla cassa pensioni.

A mio parere occorre inoltre riflettere su un punto assai importante, cui il relatore ha fatto riferimento, e chi è sollevato anche nel parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali. Certamente la nostra Commissione ha la competenza della materia trattata nel disegno di legge al nostro esame; esiste, però, una Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico il cui compito è proprio quello di riordinare la materia dei trattamenti di quiescenza sia per i dipendenti pubblici sia per quelli privati. A questo proposito, a nostro giudizio ed a giudizio di altri parlamentari membri di quella Commissione speciale non si possono considerare i problemi delle pensioni esclusivamente in termini settoriali, ma occorre considerarli in un'ottica generale: non a caso uno degli obiettivi fondamentali della riforma del sistema pensionistico non è l'unificazione degli enti, ma la omogeneizzazione delle normative dei trattamenti.

Se si procedesse con una visione settoriale nell'esame del disegno di legge n. 2685, si verrebbe a creare una situazione singolare o, quanto meno, una evidente contraddizione fra gli obiettivi ge-

nerali e le questioni specifiche. Infatti, mentre uno degli scopi essenziali del riordino di tutto il sistema è quello di allineare tutti i trattamenti di quiescenza a quelli dell'INPS, sia pure con gradualità, con il provvedimento in questione si equipara il trattamento di alcune categorie di cittadini, partendo semplicemente dalla constatazione che esso è assai al di sotto del livello conferito dall'INPS. In questo modo, quando si procederà ad un generale riordino, non si potrà più discutere su diritti acquisiti; a mio avviso, perciò, non si sta attualmente operando in modo coerente nel voler varare un provvedimento, ben sapendo che esso non è in sintonia con l'orientamento della Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico e con le finalità generali del riordino.

Mi sembra che questo sarebbe il modo per rendere più difficile la strada della riforma del sistema pensionistico. Si rende necessaria, a mio giudizio, una riflessione attenta sul fatto che l'ipotesi di riordino è stata fatta sulla base del principio di equiparazione ai trattamenti INPS, per cui viene erogata una pensione, con 40 anni di anzianità contributiva, pari all'80 per cento della retribuzione. Nel disegno di legge al nostro esame si prevede invece un coefficiente del 94 per cento sempre con 40 anni di servizio. Inoltre, a quanto mi risulta, la Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico non prevede limiti di anzianità inferiori ai 15 anni.

Sulla base di queste considerazioni riteniamo necessaria una pausa di riflessione. Poiché non pare opportuno procedere nell'esame di questo provvedimento senza tener conto degli orientamenti emersi e delle decisioni assunte dalla Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico e poiché non è prevista la possibilità di emissione di pareri da parte di quella stessa Commissione, forse essa dovrebbe essere investita della competenza primaria sul disegno di legge. Ciò dovrebbe avvenire senza mettere in discussione l'urgenza di una soluzione positiva del trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiu-

tori che attualmente si trovano in una situazione insostenibile ed ingiusta.

RENATO ALPINI. Mi limito ad una breve osservazione relativa all'articolo 9 del disegno di legge. È noto che gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ed i coadiutori in molte sedi percepiscono indennità che superano addirittura l'ammontare dello stipendio. Poiché si tratta di indennità dichiarate ed accertate (indennità per protesti cambiari, per notifiche e per determinate esecuzioni) potrebbero essere tenute in considerazione ai fini contributivi. Se così fosse il contributo alleggerirebbe lo onere finanziario al momento della corresponsione della pensione.

Desidero conoscere l'opinione del rappresentante del Governo a tale riguardo.

FRANCO PIRO. Nella mia qualità di membro di questa Commissione e di relatore per la parte economico-finanziaria del riordino del sistema pensionistico presso la Commissione speciale mi sembra che le osservazioni del collega Bruzzani circa la competenza della Commissione speciale siano fondate.

Mi preme ricordare ai colleghi che la Commissione speciale ha già votato l'articolo relativo al tetto pensionistico e sta per affrontare la questione relativa all'unificazione delle regole generali riguardanti il regime pensionistico e, di conseguenza, sta tentando di eliminare le attuali ingiustizie.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Esiste sicuramente il problema relativo alla sistemazione dell'intero comparto pensionistico, ma è anche vero che vi è un problema di rapporti sperequati tra diverse categorie. È necessario, quindi, giungere ad una normativa che contemperi le varie esigenze, tenuto conto che vi sono categorie che si trovano in situazioni particolari.

Sottolineo infine la necessità di approvare in tempi rapidi il disegno di legge all'ordine del giorno.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero innanzitutto

ringraziare l'onorevole Nucci Mauro per la sua relazione, così completa ed accurata. Il provvedimento tende a creare una situazione di equilibrio finanziario poiché oggi la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori registra al 31 dicembre 1984 un disavanzo patrimoniale di 25 miliardi; dunque una gestione che presenta caratteri di squilibrio e vediamo che nell'ultimo esercizio ci sono state entrate per 11 miliardi ed uscite per 18 miliardi. Tale Cassa è dunque l'unica delle quattro amministrate dagli istituti di previdenza a presentare squilibrio nel conto economico e crescente disavanzo patrimoniale.

Il disegno di legge all'esame della Commissione si propone di risolvere in maniera radicale il problema, da un lato aumentando la contribuzione alla Cassa, in modo che si riesca a coprire definitivamente il disavanzo patrimoniale, e dall'altro elaborando una nuova normativa atta a realizzare permanentemente condizioni di equilibrio.

Giustamente l'onorevole Alpini domandava come mai non si potessero utilizzare i proventi di carattere saltuario. In base alla mia personale esperienza di avvocato vorrei osservare che si tratta di entrate che oscillano nel tempo e con questo provvedimento già si determina un forte incremento della contribuzione a carico degli ufficiali giudiziari, con l'intento di riassorbire pian piano il disavanzo: non è possibile dunque imporre tutto d'un colpo riduzioni drastiche del reddito, anche se compensate da un miglior trattamento pensionistico.

Come rilevava l'onorevole Bruzzani, il provvedimento tende a costituire un regime che in parte ricalca il trattamento previsto per i dipendenti statali, ed in parte quello della Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, cercando di recepire dall'uno e dall'altro gli aspetti più economici. Si tratta di una scelta che tende a realizzare l'equilibrio patrimoniale ed economico nel modo migliore possibile, e vorrei far presente all'onorevole Bruzzani che il 94,4 per cento non è altro che l'80 per cento del 118 per cento

che a suo tempo venne conteggiato come aumento per gli statali quando venne fatto l'allineamento con il sistema relativo alle pensioni private: poiché le pensioni degli statali si calcolano sugli emolumenti fissi e continuativi previsti dalla legge, mentre la Cassa pensionistica comprende ogni tipo di emolumento, è evidente che, essendo elevata la base contributiva dell'INPS, l'80 per cento finisce con il rappresentare una somma più elevata di quella presa come base del calcolo per i dipendenti statali e si è allora fatta una equiparazione, applicando l'80 per cento del 118 per cento.

Quanto al rapporto esistente tra questo provvedimento ed il progetto generale di riforma, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione, ed in particolare degli onorevoli Bruzzani e Piro, sul fatto che non vi è alcuna antinomia. Il disegno di legge oggi in esame è necessario per le ragioni che ho già spiegato, cioè per risanare la situazione patrimoniale della Cassa ed adeguare un sistema pensionistico anacronistico; la riforma del sistema pensionistico, investendo anche questo settore, dovrà successivamente occuparsi anche della materia che oggi stiamo cercando di disciplinare.

Pertanto, ferma la facoltà per la Commissione speciale di stabilire l'ambito della propria competenza, la riforma generale dovrà estendersi a tutto il comparto pensionistico e dunque il fatto che nell'ambito degli istituti di previdenza vi sia un nuovo regime, anziché ostacolare il lavoro di riordino lo faciliterà senz'altro.

FRANCO PIRO. È difficile definire un progetto generale di riforma se nel frattempo vengono esaminati provvedimenti che contrastano con la riforma stessa. Non mi riferisco solo a quello in esame, ma a decine di altri provvedimenti.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero sottolineare che abbiamo di fronte l'urgente problema di mettere a punto la situazione patrimoniale, in quanto le aspettative degli uffi-

ciali giudiziari non sono ulteriormente rinviabili, come è stato unanimemente riconosciuto. Da questo punto di vista l'approvazione di questo provvedimento rappresenta, secondo me, un'agevolazione del lavoro per la Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico: a sostegno di questa mia opinione vi è il fatto che la I Commissione affari costituzionali non si è pronunciata negativamente su questo provvedimento, ma ha semplicemente rilevato l'esistenza di un'iniziativa parallela nella suddetta Commissione speciale.

Raccomando perciò vivamente l'approvazione di questo disegno di legge che risponde ad una esigenza di riequilibrio delle situazioni degli istituti di previdenza che si pone con urgenza ormai da vari anni.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del sottosegretario Tarabini e condivido largamente la necessità da quest'ultimo sottolineata che con il presente disegno di legge si sani l'attuale squilibrio finanziario della Cassa pensioni degli ufficiali giudiziari. Al contrario, non condivido l'affermazione che vi sarebbe un rapporto del tutto astratto fra il disegno di legge al nostro esame ed il lavoro che sta svolgendo in questa materia la Commissione speciale per la riforma delle pensioni. Intendo dire che quando la Camera ha deciso di istituire la Commissione speciale ha certamente inteso sottolineare la necessità dell'unità di indirizzo in questa materia, pur in presenza di contrastanti tendenze di chi non vuole essere compreso nella riforma e di chi cerca di equiparare le varie casse pensioni attualmente esistenti. Non vi è dubbio che con l'approvazione del provvedimento in esame ostacoleremmo l'unicità di indirizzo che la Commissione speciale intende dare a tutto il sistema pensionistico. Per questo motivo condivido i rilievi formulati dal collega Bruzzani: a mio avviso, in questa materia la Commissione speciale ha la competenza primaria. Dovremmo a questo proposito segnalare alla Presidenza della Camera l'esistenza di questo conflitto di competenza negativo, affinché valuti la possibilità di assegnare

in prima istanza questo disegno di legge alla Commissione speciale.

FRANCO PIRO. Condivido pienamente la proposta dell'onorevole Bellocchio, pur riconoscendo che il sottosegretario Tarabini dice l'assoluta verità per quanto concerne il merito del provvedimento. Il gruppo socialista è solidale con il Governo nel sostenere l'importanza di questo provvedimento, però la solidarietà formale non va confusa con quella sostanziale.

Nella mia qualità di componente della Commissione speciale per la riforma delle pensioni e di relatore per la parte economico-finanziaria ho inviato due settimane fa a tutti i membri di quella Commissione una lettera in cui ho espresso il mio dissenso sui meccanismi che sono stati posti in essere. Infatti, in quella sede fu contestato l'esito di una votazione che aveva portato al rigetto di un emendamento presentato dal gruppo democristiano. Quando fu ripetuta la votazione alcuni gruppi abbandonarono l'aula per protesta e la questione fu rimessa alla Presidenza della Camera.

Onorevole Tarabini, più volte ho avuto modo di apprezzare alcune dichiarazioni da lei rese in qualità di sottosegretario di Stato per il tesoro in un periodo difficile, quando cioè si trattava di dire che le risorse a disposizione dei miglioramenti pensionistici delle singole categorie non potevano essere erogate fuori da un quadro di riequilibrio economico-finanziario di lungo periodo di tutto il sistema. Come ho ricordato anche di recente in aula, lei ebbe il coraggio di assumere una posizione rigorosa, invece di comportarsi come una sorta di Giano bifronte, esaltando da un lato il rigore e continuando dall'altro a seguire la « politica del carciofo ».

Indubbiamente, come tutti i gruppi sono d'accordo nel sottolineare, ci troviamo di fronte ad una palese ingiustizia nei confronti dei lavoratori di questo settore, ma non possiamo risolvere le ingiustizie ad una ad una: ciascuna categoria di lavoratori avrebbe così la convinzione che i propri problemi siano diversi — e magari

più urgenti od importanti — da quelli di altre categorie.

Ritengo che ogni forza politica abbia l'obbligo di misurare le proprie scelte: se di fronte ad altri casi di palesi ingiustizie si continuerà a rispondere con provvedimenti *ad hoc*, allora bisognerà avere il coraggio di dire che non si procederà più alla riforma globale del sistema pensionistico.

Ecco perché invito tutti i gruppi politici a valutare seriamente le conseguenze di un metodo che tende a sottrarre alla Commissione speciale l'esame di singoli settori contraddicendone la stessa esistenza. Se si vuole impedire a quella Commissione di procedere alla riforma, si tratta di una scelta politica che contrasta con l'indirizzo di maggioranza e di questo non voglio essere corresponsabile.

GUSTAVO MINERVINI. Concordo pienamente con le osservazioni del collega Bellocchio: è di tutta evidenza la competenza della Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico riguardo a tale materia. D'altra parte, è comprensibile che le singole categorie tentino in vario modo di sgattaiolare da questa gabbia; ma se vogliamo mantenere un minimo di giustizia distributiva tra le diverse categorie, non possiamo, proprio all'indomani dell'adozione di una disciplina unitaria dell'INPS, decidere un trattamento pensionistico che tanto si discosta da quello generale.

Per altro, il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali è molto trasparente in quanto afferma che la materia rientra nel più vasto ambito di esame della Commissione speciale sui cui orientamenti richiama l'attenzione della nostra Commissione.

Se poi teniamo conto del fatto che non possono essere richiesti pareri alla Commissione speciale, sarebbe opportuno che il Sottosegretario Tarabini, con la prudenza e la sagacia che lo contraddistinguono, richiamasse l'attenzione della Presidenza della Camera sulla opportunità di trasferire l'esame in sede legislativa di questo disegno di legge alla Commissione specia-

le. Sono certo che una tale procedura non allungherebbe l'iter del provvedimento, almeno non tanto quanto una eventuale revoca della sede legislativa.

GUIDO POLLICE. Le motivazioni addotte dai colleghi che mi hanno preceduto non necessitano di ulteriori precisazioni, per cui mi associo alle loro richieste.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei dire all'onorevole Minervini che sono tutt'altro che insensibile al suo invito, per altro espresso in maniera tanto garbata.

Tuttavia, desidero ricordare che la Cassa pensioni degli ufficiali giudiziari è una delle quattro casse amministrate dalla direzione del Tesoro. Esse sono: la Cassa dei dipendenti degli enti locali, la Cassa sanitaria, la Cassa degli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e la Cassa degli ufficiali giudiziari.

Le prime tre Casse hanno una sostanziale uniformità di regime sia per quanto riguarda le entrate (contributi a carico degli iscritti) sia per quanto riguarda le uscite (pensioni corrisposte). La Cassa pensioni degli ufficiali giudiziari invece, presenta un regime diverso derivante dal fatto che (secondo anche quanto ricordava poco fa il collega Alpini) costoro hanno una retribuzione composita per cui il loro regime pensionistico è ancorato alla parte di retribuzione fissa che, come è stato ricordato, è piuttosto bassa, a differenza degli iscritti alle altre casse la cui pensione è calcolata in base ad una percentuale sulle rispettive retribuzioni.

L'esigenza da cui muove il disegno di legge al nostro esame è quella di eliminare l'attuale situazione di squilibrio patrimoniale per la Cassa pensioni degli ufficiali giudiziari, situazione che si sta aggravando sempre più. Inoltre, si vuole fronteggiare l'aspettativa più che logica di questi ufficiali giudiziari soggetti ad un regime pensionistico sensibilmente inferiore a quello comune.

Passando al punto che riveste maggiore rilevanza ai fini della discussione, debbo dichiarare, a nome del Governo, di

non poter aderire ad alcuna richiesta che intralci l'iter del provvedimento sia per i motivi già esposti in precedenza, sia perché l'approvazione del disegno di legge non aumenterebbe le difficoltà di fronte alle quali si trova la Commissione speciale. Compito di quest'ultima è infatti quello di riformare l'intero sistema pensionistico ed è, a mio giudizio, del tutto irrilevante che tale Commissione affronti la materia amministrata dagli Istituti di previdenza con la Cassa pensioni degli ufficiali giudiziari che abbia un vecchio o un nuovo regime.

Da un certo punto di vista forse sarebbe meglio che la Commissione speciale affrontasse la nuova disciplina dopo l'approvazione di questo disegno di legge perché vi sarebbe un regime omogeneo fra le quattro casse.

Pur essendo pertinenti le richieste dei colleghi comunisti, proprio alla luce delle considerazioni poc'anzi espresse, ritengo tutt'altro che incongruo sostenere la necessità di approvare rapidamente il provvedimento al nostro esame.

Desidero sottolineare che non si tratta di un ghiribizzo polemico da parte mia, ma l'approvazione del provvedimento — lo ripeto — non pregiudica le decisioni che saranno assunte dalla Commissione speciale.

Vorrei dire, concludendo, che il Governo come è logico non ha avanzato alcuna richiesta perché il provvedimento fosse assegnato alla Commissione finanze e tesoro.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Ci troviamo di fronte a due esigenze, in parte contrastanti ed in parte coincidenti: la razionalizzazione della normativa e l'esigenza di inserire un provvedimento parziale nell'ambito della logica più ampia della riforma del sistema pensionistico.

Comprendo dunque le obiezioni che sono state sollevate circa le discrepanze che, con l'approvazione del provvedimento oggi al nostro esame, si potrebbero creare tra le diverse categorie prima che si giunga ad una sistemazione complessiva della materia. D'altra parte il sottosegre-

tario Tarabini ha esaurientemente spiegato che l'esigenza di razionalizzazione lascerebbe una categoria in situazioni particolarmente sfavorevoli rispetto alle altre categorie che, pur trovandosi in presenza di un trattamento pensionistico più o meno equo, hanno dinanzi a loro soltanto il problema di conciliare l'attuale regime con la novità rappresentata dalla riforma. In altre parole, il provvedimento tende a sanare una situazione di squilibrio specifico, al di là del più complesso problema di riordino generale.

Se questa è la situazione, non credo sia il caso di compiere scelte drastiche, decidendo o di rinunciare alla competenza della nostra Commissione per trasferire il provvedimento alla Commissione speciale, fatto questo che comporterebbe pesanti risultati sul piano pratico per la categoria interessata, ovvero di giungere immediatamente ad una deliberazione conclusiva, perdendo di vista il problema della razionalizzazione.

Propongo pertanto di rinviare ad una prossima seduta il seguito della discussione sulle linee generali; sarà allora possibile, dopo una consultazione tra i gruppi politici, avere un quadro completo della situazione, anche considerando che siamo alla vigilia delle dimissioni del Governo che, seppure di carattere formale, comporteranno una verifica a livello di maggioranza.

GIORGIO DA MOMMIO. Anche il gruppo repubblicano ritiene utile una pausa di riflessione, con l'impegno di riprendere al più presto la discussione del provvedimento.

FRANCO PIRO. Mi associo alla proposta avanzata dall'onorevole Rossi di Montelera.

RENATO ALPINI. Anch'io sono d'accordo con le considerazioni del collega Rossi di Montelera, ritenendo estremamente utile una brevissima pausa di riflessione.

GUSTAVO MINERVINI. Sono favorevole ad un rinvio della discussione se però questo sarà tale da consentire effettivamente una riflessione; ritengo cioè che debba esserci il tempo necessario perché

avvengano i contatti informali cui implicitamente faceva riferimento l'onorevole Rossi di Montelera e pertanto sono dell'avviso che domani mattina sia troppo presto per proseguire la discussione.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. L'opportunità di cancellare dall'ordine del giorno di domani il seguito della discussione è una conseguenza diretta della proposta da me avanzata.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed i colleghi che fanno parte di questa Commissione e della Commissione speciale, nonché quanti sono particolarmente interessati alla materia, ad utilizzare proficuamente questa pausa di riflessione.

Il seguito della discussione del provvedimento, che sarà cancellato dall'ordine del giorno di domani, è rinviato ad altra seduta, secondo quanto deciderà l'ufficio di presidenza.

Discussione delle proposte di legge senatori Santalco e Scevarolli: Deroga alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per la inosservanza dell'impiego di registratori di cassa (Approvata in un testo unificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2921); Rauti e Rubinacci: Differimento del termine di applicazione dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo, per alcune categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, di emettere scontrino fiscale mediante appositi registratori di cassa (110); Pazzaglia ed altri: Adeguamento della normativa sui registratori di cassa (1124); Antoni ed altri: Inapplicabilità per alcune categorie di contribuenti, sino al 29 aprile 1984, delle sanzioni per la mancata emissione degli scontrini fiscali di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (1655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Santal-

co; Scevarolli, Spano Roberto, Buffoni, Sellitti, Greco, Orciari, Novellini, Bozzello Verole, Spano Ottavio, Muratore, Castiglione, Di Nicola, Della Briotta, De Cataldo: « Deroga alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza dell'impiego di registratori di cassa », approvata in un testo unificato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 maggio 1985; e di iniziativa dei deputati Rauti e Rubinacci: « Differimento del termine di applicazione dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo, per alcune categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto, di emettere scontrino fiscale mediante appositi registratori di cassa »; Pazzaglia, Rubinacci, Alpini e Tatarella: « Adeguamento della normativa sui registratori di cassa »; Antoni, Triva, Alinovi, Auleta, Bellocchio, Brina, Bruzzani, Ciofi degli Atti, Dardini, Pierino, Sarti Armando e Umidi Sala: « Inapplicabilità per talune categorie di contribuenti, fino al 29 aprile 1984, delle sanzioni per la mancata emissione degli scontrini fiscali di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 ».

L'onorevole Usellini ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIO USELLINI, Relatore. Abbiamo oggi all'ordine del giorno la discussione abbinata di una proposta di legge già approvata dal Senato e di altre tre proposte di iniziativa parlamentare. Non sono tuttavia stati posti all'ordine del giorno tutti i provvedimenti assegnati alla Commissione finanze, nel senso che non è stata trasferita in sede legislativa la proposta di legge n. 1017.

Al fine di compiere un esame complessivo delle questioni affrontate dalle proposte di legge in esame, ne esporrò sinteticamente i contenuti, iniziando da quella presentata per prima in ordine di tempo, cioè dalla proposta di legge Rauti e Rubinacci.

Il testo è composto di tre articoli. Sostanzialmente con il primo articolo si inserisce un criterio che ritengo ottimale dal punto di vista della non applicazione

di sanzioni: viene infatti stabilito un termine di 180 giorni rispetto all'obbligo iniziale di ciascun contribuente di installare il registratore di cassa e di rilasciare scontrini.

A mio avviso questa procedura appare migliore di quella approvata al Senato in quanto in quest'ultima la sanatoria riguarda coloro che non abbiano installato il registratore entro una certa data, potendosi così configurare ritardi di oltre due anni. L'aver individuato un certo periodo di cautela iniziale rappresenta, secondo me, la strada migliore perché consentirà di coprire le eventuali irregolarità, che sostanzialmente dovrebbero consistere in fatti non imputabili all'operatore interessato all'obbligo di installazione del registratore di cassa.

Non sono invece d'accordo sulla previsione che la non applicazione di sanzioni debba estendersi al campo penale, per il quale sono portato ad escludere qualunque tipo di sanatoria, perché il fatto penale è per sua natura la conseguenza di un comportamento intenzionale.

Nel secondo articolo del testo in esame è prevista una relazione al Parlamento da parte della Commissione dei Trenta, di cui all'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; francamente non condivido questa disposizione perché non ritengo che quella Commissione abbia né i poteri né le informazioni per riferire sullo stato di attuazione di una legge, trattandosi semplicemente di un organo di controllo dell'attività legislativa delegata.

Unico titolare del potere di relazione al Parlamento in ordine alla applicazione delle leggi è il Governo e quindi è a quest'ultimo che deve essere rivolta la richiesta di riferire.

All'articolo 3 viene modificato il regime di credito di imposta, fissato dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, proponendo di elevarlo all'80 per cento per l'installazione dei registratori di cassa: mi dichiaro contrario ad un simile aumento e faccio notare che rispetto a questa minore entrata non esiste copertura.

Passando alla proposta di legge n. 1124, anch'essa composta soltanto di tre articoli, devo osservare che al primo articolo viene sancito un principio al quale ho fatto in precedenza riferimento commentando l'altra proposta di legge. Viene stabilito che le sanzioni previste non si applicano quando la mancata installazione dell'apparecchio o il mancato uso di supporti tecnici non sono imputabili all'esercente; ritengo che ciò sia corretto, anche se permane il mio dissenso in ordine all'altro principio relativo alla non applicabilità di sanzioni di carattere penale.

Nel secondo articolo si dice che le sanzioni possono essere comminate soltanto dopo che l'esercente è stato ascoltato dall'intendenza di finanza; nel secondo comma dello stesso articolo è detto che la presentazione del ricorso da parte dell'esercente avverso la sanzione della chiusura dell'esercizio sospende automaticamente l'esecutività del provvedimento sino alla definitiva decisione del ricorso stesso. Ritengo che il primo comma di questo articolo non sia necessario, poiché le intendenze di finanza, in forza della legge vigente, non possono procedere alla chiusura degli esercizi prima che l'accertamento della violazione divenga definitivo. Se la legge è stata in questo senso disattesa, bisognerà fare in modo che venga applicata nel modo corretto. Vedremo poi perché non è utile seguire tale procedura. A mio giudizio, inoltre, il secondo comma dell'articolo dovrebbe essere soppresso perché è automatico il fatto che la sanzione, in quanto accessoria di un fatto che deve essere accertato, non può essere applicata prima dell'accertamento del fatto stesso.

L'articolo 3 della proposta n. 1124 contiene una norma che è stata più volte sollecitata dalle categorie interessate: la possibilità per ogni esercente di installare i registratori di cassa anche prima della data fissata dalla legge per la loro entrata in funzione.

Tale possibilità trova ragionevole fondamento nel fatto che la necessità di dotarsi di tali apparecchiature potrebbe co-

stringere a comperarne di tipo non predisposto.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 1655, presentata il 4 maggio 1984, debbo dire che essa recepisce praticamente il contenuto del testo trasmessoci dal Senato con eccezione dell'ultimo comma dell'articolo unico, il quale prevede che siano salve le sanzioni divenute definitive e che il termine sia fissato al 29 aprile 1984 (termine che dal Senato è stato posto, invece, al 31 maggio 1984).

Passo ora ad esaminare la proposta di legge n. 2921 trasmessaci dal Senato: il primo comma dell'articolo 1 prevede che non si applichino sanzioni, con l'esclusione di quelle penali, quando gli apparecchi misuratori non siano stati utilizzati o messi a disposizione degli esercenti per cause imputabili alle ditte fornitrici.

Dicevo prima, commentando il testo dei colleghi Pazzaglia ed altri, che ritengo più opportuno usare l'espressione « per cause non imputabili all'esercente » perché è la non imputabilità a questi che è condizione di non punibilità.

Il testo approvato dal Senato prevede che la non punibilità sia estesa alle violazioni commesse fino al 31 maggio 1984. Si tratta di un termine molto ampio, in base al quale sarebbero soggetti a sanatoria anche coloro che per i primi due anni non avessero installato i registratori.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi scusi se la interrompo, ma desidero ricordarle che il Senato ha impiegato ben otto mesi per giungere all'approvazione di questo testo che tiene conto delle diverse esigenze.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Prendo atto della precisazione del rappresentante del Governo, ma desidero ricordargli che, avendo letto gli atti parlamentari del Senato, ho ben presente l'iter del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento. Per altro, la nostra Commissione aveva esaminato la possibilità di svolgere un'indagine conoscitiva su questa materia i cui risultati avrebbero potuto portare all'elaborazione di una proposta di legge che

avrebbe evitato sicuramente le attuali difformità interpretative ed applicative della legge.

Poiché l'attuale situazione dimostra come l'assetto normativo non sia adeguato, sanare queste irregolarità fino al 31 maggio dello scorso anno non risolve certo i grandi problemi che si sono aperti. Poiché, infatti, molti registratori non sono stati ancora installati e non lo saranno per i prossimi due anni, si ripeterà la stessa situazione odierna aggravata per di più dalle modifiche che si intendono adottare.

L'ultimo comma dell'articolo 1 così recita: « Restano validi i provvedimenti eseguiti in applicazione delle disposizioni dell'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 ». Tale comma a sua volta, così recita: « Per coloro i quali, pur essendo obbligati, non installino nei locali in cui sono eseguite le operazioni, di cui all'articolo 1, le apparecchiature di misurazione ivi iscritte, è disposta dall'autorità amministrativa competente la sospensione della licenza per un periodo non inferiore ai 15 e non superiore ai 60 giorni ».

Dire che restano validi gli atti compiuti e poi, con l'articolo 2, stabilire che l'autorità amministrativa è l'Intendenza di finanza, vuol dire affermare che per il passato quei provvedimenti, da chiunque siano stati adottati, restano validi. In altre parole, si dà una interpretazione autentica della norma in modo opposto a come dovrebbe essere interpretata con riferimento al sistema complessivo vigente.

La normativa che stiamo esaminando tende a stabilire che a carico dell'interessato non ci debba essere soltanto un verbale di constatazione della Guardia di finanza, che come qualsiasi organo amministrativo dello Stato può sbagliare, bensì una constatazione alla quale segua l'accertamento dell'ufficio competente, rispetto al quale il contribuente ha diritto di difesa e la possibilità di adire all'autorità giudiziaria (commissione tributaria).

È invece avvenuto che, per iniziativa di alcuni ufficiali della pubblica amministrazione, in presenza del solo verbale di

constatazione si è proceduto alla sospensione dell'attività. Il fatto grave è che la Guardia di finanza in alcuni casi ha redatto il verbale di constatazione per omessa installazione del registratore ma non ha verbalizzato la mancata emissione degli scontrini per i ricavi contabilizzati nel periodo, ciò che avrebbe comportato ulteriore violazione della norma: l'ha fatto perché altrimenti sicuramente si doveva andare all'accertamento definitivo. In questi casi, dunque, si è verificata una omissione di controllo nel merito: non si è voluto constatare quanti sono stati gli scontrini emessi rispetto agli incassi effettivi e ciò per avere un ritardo nell'applicazione di una norma che è nata per colpire chi non installa i registratori di cassa e non chi, avendoli ordinati tempestivamente, per fatti a lui non imputabili, non li ha ricevuti. Come mai grandi catene di magazzini, pur avendo avuto il verbale di constatazione nel primo giorno di entrata in vigore della legge, non hanno subito la sanzione della chiusura degli esercizi? Forse perché il fatto sarebbe stato clamoroso? Ed allora è giustificabile per i piccoli esercizi? Ritengo dunque che ci sia stato un errore nell'applicazione della legge che non credo sia assolutamente il caso di sanare.

Se accettiamo il principio base della proposta di legge approvata dal Senato dobbiamo ammettere che la sanzione si applica preventivamente al giudizio, contrariamente a quelle che sono le regole: una sanzione di per sé molto grave, qualora si appurasse che è stata mal applicata, dovrebbe comportare a carico dei responsabili dell'amministrazione l'obbligo del risarcimento. Forse in tal modo, a fronte dell'eventualità di dover risarcire i danni per la chiusura di magazzini che esplicano la loro attività su tutto il territorio, verrà prestata maggiore attenzione in futuro.

Nell'articolo 2 della proposta di legge approvata dal Senato si fa riferimento al quarto ed all'ottavo comma dell'articolo 2 della legge n. 18 del 1983, ma va tenuto conto del fatto che in tali commi non si parla semplicemente di accertamenti, ben-

sì di accertamenti definitivi. Dunque se il riferimento è solo all'accertamento vuol dire che, anche nell'ipotesi di mancata emissione degli scontrini, il verbale di constatazione produce l'obbligo di procedere alla sospensione; ma in tal modo senza alcuna previsione di tutela del contribuente si estende in modo generalizzato tale principio.

Al riguardo vorrei ricordare ai colleghi che, in presenza di sanzioni che si rendono necessarie per comportamenti scorretti dei contribuenti, quando discutemmo della cosiddetta « legge Visentini-ter » procedemmo con cautela maggiore nei confronti degli appartenenti agli ordini professionali, inserendo una norma in base alla quale deve esserci almeno la decisione della commissione di primo grado per sospendere l'esercizio dell'attività cioè almeno il giudizio dell'autorità competente che stabilisce in modo inequivocabile che il fatto è avvenuto.

In conclusione, nel ricordare che dobbiamo tenere conto anche della proposta di legge n. 1017, pur non essendo stata trasferita in sede legislativa, vorrei rilevare che questo provvedimento, costituendo una sanatoria, suscita in me notevoli perplessità.

Certo, una sanatoria si giustifica o in presenza di norme non adeguate, come in questo caso, ovvero in presenza di altre motivazioni particolari. Dunque, se è evidente l'unanime volontà, testimoniata dal fatto che sono state presentate proposte di legge da parte di tutti i gruppi, di rimuovere le conseguenze negative di norme poco chiare, ammettendo in questo caso l'opportunità della sanatoria, dobbiamo anche preoccuparci di impedire che queste situazioni si riproducano in futuro.

Colgo l'occasione per ricordare che, quando discutemmo nel 1983 della legge per i registratori di cassa, alcuni colleghi proposero di inserire alcune norme che, se fossero state approvate, avrebbero evitato l'applicazione difforme della legge. Oggi constatiamo che manca una definizione chiara dell'ambito di applicazione della normativa e che non esiste chiarezza giuridica rispetto alle varie applicazioni

che si sono succedute per il rilascio della ricevuta fiscale e poi dello scontrino fiscale; occorre dunque chiarire che si tratta di adempimenti alternativi ed occorre stabilire in modo certo in quali situazioni si applica l'una o l'altra normativa. Non è risolto sul piano giuridico il problema della restituzione dei beni agli esercenti, in modo tale che questi ultimi possano rettificare gli importi relativi alla merce restituita o sostituita con altra. Non risulta inoltre in modo chiaro il coordinamento fra le norme relative all'emissione dello scontrino e quelle concernenti l'emissione delle fatture o delle bolle di accompagnamento, le cui date spesso non coincidono.

Va inoltre rilevato che non è disciplinato in modo organico il principio stabilito per legge che consente l'utilizzo dei terminali elettronici, né la possibilità — prevista da un apposito decreto ministeriale — di utilizzare strumenti difformi rispetto ai modelli regolamentari, ma dotati di caratteristiche ritenute idonee. A proposito di quest'ultimo problema occorre sanare questa interpretazione amministrativa, certamente corretta, che però è avvenuta in deroga alle norme di legge.

Occorre inoltre chiarire una questione contenuta all'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983; nel quarto comma di quello stesso articolo 2 e nell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge n. 249 è detto chiaramente che l'autorità amministrativa competente dispone la sospensione conformemente alla proposta dell'ufficio IVA, il che esclude che l'autorità amministrativa possa stabilire l'entità della sanzione. Questa norma deve essere inserita nell'ottavo comma dell'articolo 2 della legge citata, perché l'autorità amministrativa non ha direttive rispetto all'entità della sanzione e potrebbe perciò deciderla in modo autonomo. Va previsto che la proposta deve essere avanzata dall'ufficio competente ed applicata dall'autorità amministrativa.

Vi è infine la necessità di chiarire, come è previsto nella proposta di legge n. 1124, che le sanzioni non si applicano in caso di fatti non imputabili alla volontà degli interessati, ad eccezione dei fatti

penali e fatto salvo un periodo limitato — che potrebbe essere di sei mesi — rispetto al momento nel quale sorge l'obbligo per l'interessato dell'installazione del registratore di cassa.

Questa norma dovrebbe andare a regime per sempre, configurando così per tutti un periodo iniziale di copertura nel caso che il fornitore del registratore proceda con ritardo alla consegna; vorrei inoltre sapere se esistono casi nei quali il Governo ha ritenuto di revocare la concessione a ditte fornitrici che non hanno tempestivamente ottemperato agli impegni presi. La legge, infatti, prevede che in caso di non diligente gestione dell'autorizzazione ad installare apparecchi si possa revocare la concessione alle ditte fornitrici; si rischierebbe altrimenti un'intesa fraudolenta tra fornitori ed acquirenti in virtù di un ritardo che non vede sanzione alcuna.

Vi è inoltre la necessità di recepire nella legge ordinaria i principi sanciti per decreto ministeriale che stabiliscono che i grandi magazzini, le catene di negozi e le cooperative possono dotarsi di terminali elettronici che per loro natura non sono in grado di certificare i corrispettivi con le modalità previste per i registratori di cassa. Gli strumenti elettronici di questo tipo spesso sono dotati di lettori ottici, ma le memorie che fanno capo a questi sistemi di rilevazioni sono centralizzate in un unico rilevatore; pertanto, solo attraverso un'adeguata procedura si può consentire che il progresso tecnico si inserisca in questo tipo di attività; in alternativa gli esercenti devono essere obbligati a gestire accanto ai registratori di cassa delle apparecchiature aggiuntive con le quali utilizzare la movimentazione di cassa ai fini della variazione degli *stocks* e della gestione degli ordini di approvvigionamento.

C'è infine la necessità di dotare il tutto con un testo che riassume e rimetta in ordine le varie disposizioni, in modo che successivamente il Governo provveda con un testo unico a riorganizzare tutte le istruzioni contenute nei vari decreti che si sono susseguiti.

Concludo riaffermando il mio dissenso circa l'ipotesi di estendere i benefici della legge oltre che alle irregolarità amministrative anche a quelle penali.

PRESIDENTE. Ringrazio innanzitutto il relatore per la precisione con cui ha sollevato una serie di problemi aperti dai testi al nostro esame.

A questo punto desidero conoscere l'opinione dei diversi gruppi circa il metodo da seguire nella discussione; se cioè essi intendano prendere in considerazione le perplessità ed i dubbi espressi dal relatore e trasformarli in emendamenti oppure, per evitare di allungare l'iter legislativo, ritengano più opportuno approvare il disegno di legge n. 2921 nel testo trasmesso dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VARESE ANTONI. Non vi è dubbio che la relazione del collega Usellini abbia destato l'attenzione dei colleghi; devo dire, però, che per quanto mi riguarda essa non mi ha sorpreso perché riecheggia posizioni che avevamo già avuto occasione di ascoltare nel corso della discussione della legge di cui stiamo discutendo una deroga.

Il gruppo comunista non intende seguire la strada tracciata dal relatore, anche perché essa sembra ultronea all'argomento oggetto della discussione. Per altro, essa riapre un discorso che si rinnova ogni qual volta ci si trovi in presenza di un provvedimento contingente ed urgente nell'ambito di un processo di riforma.

Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sull'atteggiamento assunto dal Senato riguardo a questo provvedimento. Come i colleghi sapranno, presso l'altro ramo del Parlamento erano stati presentati numerosi emendamenti sui quali non si è riusciti a trovare l'accordo. Proprio per superare tale *impasse* il Governo si è impegnato a presentare un disegno di revisione più ampio ed organico.

Dobbiamo comunque convenire sul fatto che in sede di applicazione della norma la stessa amministrazione finanziaria peri-

ferica si comporta spesso in modo difforme; nello stesso tempo però ci sembra difficile evitare tali disuguaglianze, a meno che non si voglia togliere qualunque tipo di discrezionalità alla pubblica amministrazione.

Per quanto concerne il metodo da seguire, nel caso in cui ci convinciamo della necessità di emendare il testo del Senato, ci faremmo carico di prendere le opportune intese con i colleghi dell'altro ramo del Parlamento per una rapida approvazione del testo.

FRANCESCO COLUCCI. Nell'affrontare l'esame di questo provvedimento dobbiamo innanzitutto tenere presente che a volte i contribuenti onesti sono stati penalizzati da inadempienze dell'amministrazione finanziaria relative ai controlli che dovevano essere esercitati.

Riteniamo che debba essere adottato il testo già approvato dal Senato. Le perplessità, sia pure legittime, dell'onorevole Usellini forse potrebbero essere superate in un altro contesto, quando verrà esaminato il disegno di legge che il Governo, stando alle dichiarazioni del sottosegretario Susi, ha preannunciato al Senato e che riguarda la modifica della legge 26 gennaio 1983, n. 18, onde eliminare alcuni degli inconvenienti che si sono verificati nella sua applicazione.

Per il momento, non ci resta altro che sanare una situazione anomala in base alla quale si è creata una ingiusta penalizzazione per determinati contribuenti.

GIORGIO DA MOMMIO. L'onorevole Usellini, nella sua relazione ampia ed accurata, ha posto in evidenza quegli aspetti negativi della normativa vigente che devono essere corretti. Il gruppo repubblicano a suo tempo fu estremamente critico nei confronti della legge per i registratori di cassa, ma oggi, considerando la discussione avvenuta al Senato e visto l'impegno del Governo, riteniamo che debba essere approvata la proposta di legge così come ci è pervenuta dal Senato. Alcune delle considerazioni del relatore potranno essere tenute nel debito conto quando discute-

mo del provvedimento che il Governo intende proporre.

GASTONE PARIGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur concordando con molte delle osservazioni dell'onorevole Usellini, il quale ha sottolineato, sia pure tardivamente, che la legge n. 18 del 1983 è un « museo degli orrori » dal punto di vista tecnico, d'altra parte sono convinto della necessità di provvedere con urgenza alla approvazione della proposta di legge n. 2921, proprio per non ripetere quanto è già accaduto in passato, cioè che il ritardo nell'approvare le norme di legge finisca con il logorare le medesime.

VINCENZO VISCO. Le argomentazioni addotte dal collega Usellini non sono né irrilevanti, né di scarso peso e consistenza. La questione quindi andrebbe effettivamente approfondita.

Personalmente, sono stato contrario alla legge istitutiva dei registratori di cassa e tuttavia vorrei invitare i colleghi a riflettere sul fatto che abbiamo recentemente adottato un sistema di determinazione forfettaria del reddito di cui quella legge è implicitamente un cardine, una premessa logica. È in base a queste considerazioni che si rende necessario un impegno maggiore da parte di tutti, in particolare del Governo, affinché il sistema dei registratori di cassa possa diventare strumento credibile di gestione del meccanismo forfettario.

Oggi dunque non abbiamo altra scelta che quella di approvare rapidamente la sanatoria, pur rendendoci conto che questa occasione poteva essere meglio utilizzata. Il fatto è che probabilmente né il Governo, né la Commissione possono nell'immediato risolvere i problemi prospettati dal relatore, anche perché bisogna avere il tempo per comprendere come funzioneranno quegli altri meccanismi che sono stati recentemente introdotti.

PIETRO SERRENTINO. La relazione del collega Usellini ci ha sensibilizzato ai molteplici problemi che la materia presenta, non solo con riferimento ai registratori di

cassa, ma anche per tutti quegli strumenti tesi a riportare a tassazione determinate operazioni commerciali e industriali che oggi ancora sfuggono.

Il gruppo liberale non è mai stato entusiasta della legge istitutiva dei registratori di cassa, anche perché non prevedeva tempi tecnici sufficienti per gli adempimenti che si imponevano al contribuente. I fatti ci hanno dato ragione. Alcuni colleghi hanno riferito il caso di amministrazioni periferiche che hanno applicato con estremo rigore quella legge, a volte con conseguenze punitive tali che hanno portato ad una situazione di notevole disagio per gli operatori economici inadempienti per stato di necessità.

Davanti ad una situazione così differenziata da regione a regione e da provincia a provincia è quanto mai necessario intervenire tempestivamente. Anche se da parte liberale c'è la piena adesione nei confronti di una immediata approvazione del testo che ci è pervenuto dal Senato, non bisogna però trascurare le precise indicazioni che sono emerse dal dibattito odierno, nel senso cioè di porre al più presto mano ad una revisione globale della materia secondo le linee individuate con estremo pragmatismo dal relatore.

Desidero sollecitare la discussione delle questioni in un testo che comprenda tutte le norme concernenti l'IVA e le bolle di accompagnamento e, nel dichiararmi d'accordo con quanti chiedono l'approvazione di questo provvedimento, annuncio che ci riserviamo di prendere le iniziative necessarie perché si ottemperi alle indicazioni fornite dal relatore.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Per me che in qualità di relatore nella scorsa legislatura sul problema dei registratori di cassa mi ero battuto sugli aspetti di questa normativa, che non reputavo confacenti agli scopi fissati dalla legge, è motivo di particolare soddisfazione l'aver ascoltato la relazione dell'onorevole Usellini, il quale ha esaurientemente illustrato vari aspetti e conseguenze della legislazione approvata alcuni anni fa in circostanze politiche anche difficili. In particolare, credo

che i punti toccati dall'onorevole Usellini siano meritevoli di particolare attenzione, dal momento che si corre il rischio da un lato di fare una legge non ben fatta (per usare un termine eufemistico) e dall'altro di adottare poi una sanatoria per le conseguenze negative che ne possono scaturire.

È evidente che se non si riesce ad intervenire sulla sostanza della legge, se non si riescono ad eliminare le cause, continueremo a trovarci *sine die* in condizioni di insufficiente e cattiva applicazione della legge. Credo che l'esigenza posta dall'onorevole Usellini di rivedere alcuni aspetti sostanziali della legge che è stata varata a suo tempo sia da condividere; per altro, ci troviamo in presenza di una proposta di legge approvata dal Senato che riguarda un aspetto diverso da questa materia, cioè una sanatoria di circostanze anomale che si sono venute a creare.

Vi sono quantità notevolissime di procedimenti aperti a carico di contribuenti i quali si sono trovati in difetto per colpa delle ditte fornitrici e per colpa di termini che erano stati stabiliti senza una sufficiente comprensione di fatti concreti.

Quando fu deliberato l'esame abbinato di varie proposte di legge sulla stessa materia non furono contemplate altre iniziative, pur presentate da tempo alla Camera; in seguito quando ci si trovò in presenza di un analogo provvedimento in materia in via di elaborazione al Senato, fu sospeso l'esame delle proposte di legge presentate alla Camera in attesa di ricevere una nuova normativa dall'altro ramo del Parlamento. Ora, il testo che ci è giunto dal Senato riguarda la sanatoria ma non tocca il merito della legge sui registri di cassa. Ci troviamo perciò di fronte ad un bivio: o decidiamo di andare avanti nell'opera di riforma della suddetta legge, con il rischio però di non fare fronte ad esigenze pratiche di alcuni soggetti in buona fede e perciò non responsabili, oppure possiamo approvare il testo pervenutoci dal Senato, sul quale, comunque, occorre fare qualche osservazione. Se da parte di questa Commissione verrà

manifestata disponibilità ad esaminare al più presto le proposte di legge di cui sopra, il cui *iter* ha subito, come ho detto, una sospensione, il gruppo della democrazia cristiana acconsente di buon grado ad approvare il testo del provvedimento proveniente dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Desidero chiarire alcuni punti emersi dalle osservazioni degli intervenuti nel dibattito di oggi. Vorrei innanzitutto far osservare al collega Antoni che non mi pare affatto che il discorso di una riforma normativa non sia pertinente con il problema della sanatoria; credo, al contrario, che sia nel pieno dell'argomento, tant'è vero che il Governo si è reso parte attiva al fine di fornire un testo legislativo incentrato sugli argomenti sui quali ho avuto modo di intrattenermi.

ANTONIO BELLOCCHIO. Il riferimento del collega Antoni era di carattere temporale.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Ritengo che nella mia qualità di relatore io non possa prescindere dalle conseguenze dell'approvazione di questo testo. Ci stiamo limitando a sanare gli effetti di norme poco chiare, ma non vogliamo rimuoverne le cause.

Come ho già detto in precedenza, la normativa vigente non è applicata in modo uniforme sul territorio nazionale per cui è opportuno affrontare radicalmente i problemi che hanno portato alla sanatoria, e sarebbe buona cosa che l'attività legislativa non avvenisse sotto il pungolo delle urgenze dei pochi interessati maltrattati episodicamente da un'amministrazione che male si è comportata episodicamente. Dobbiamo affrontare nel merito la questione e ciò può essere fatto con riferimento alle cause specifiche che hanno portato alla sanatoria.

Esiste in me l'intenzione di fornire un contributo al perfezionamento della nor-

mativa pur avendola a suo tempo osteggiata e pur essendomi rifiutato di votarla. La mia, onorevole Parigi, non è una tardiva censura od una critica; ho preso atto che la legge è tale e proprio per questo abbiamo l'obbligo di migliorarne gli obiettivi.

Concordo con il collega Visco sul fatto che questo provvedimento di sanatoria si lega strettamente al regime forfettario che punta alla certificazione del volume degli affari per la misurazione delle imposte.

VARESE ANTONI. Basterebbe allora dire che la legge è soppressa.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Ho appena dichiarato la mia volontà di migliorare la efficacia di una legge dello Stato. Ciò che chiedo è che si approvi un testo che non si presti, e da parte della pubblica amministrazione e da parte del contribuente, ad interpretazioni così discordi da produrre in qualche città italiana una vera e propria persecuzione del contribuente.

Siamo tutti a conoscenza delle recenti vicende del Caffè Greco a Roma per il quale è intervenuto addirittura il ministro. Ritengo che per gli stessi motivi il ministro dovrebbe intervenire in tutta Italia con riferimento all'intera amministrazione finanziaria.

Mi auguro che il Governo affronti la questione in modo sistematico ed esaustivo e che tenga conto del fatto che l'attuale situazione è dovuta al ritardo dei fornitori dei registratori di cassa.

Inoltre, non bisogna consentire che il verbale di constatazione sia una sentenza che produca l'immediata sanzione della sospensione senza alcuna possibilità di difesa giurisdizionale a nessun livello. Mi chiedo, infatti, di fronte a quale autorità giudiziaria il cittadino colpito possa ricorrere. Se la sanzione è stabilita dal sindaco si può ricorrere al TAR, ma se è stabilita dall'intendenza di finanza, a quale autorità si può fare ricorso? Tra l'altro, non esiste neppure l'atto di accertamento.

È necessario, dunque, fare chiarezza affinché la sanzione venga applicata in base a fatti definitivi.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero innanzitutto ringraziare il relatore per l'articolata e approfondita analisi della legge istitutiva e delle conseguenze che ha prodotto. Quanto al provvedimento al nostro esame, vorrei ricordare brevemente la discussione svoltasi al Senato sulla proposta di legge n. 2921.

Per sanare le situazioni in cui si era verificata inosservanza nell'impiego dei registratori di cassa e dei supporti cartacei senza che vi fosse responsabilità degli operatori, erano state presentate alcune proposte di legge. Il Governo, per suo conto, aveva elaborato un testo più ampio ed articolato, con il quale si tendeva anche ad evitare la molteplicità degli adempimenti, recependo il criterio della unicità di documentazione, con preferenza per lo scontrino fiscale nella ipotesi in cui per le molteplici attività si dovesse avere sia lo scontrino fiscale, sia la ricevuta fiscale; veniva altresì recepito il principio per cui, per un periodo di tempo determinato e con specifiche condizioni, l'uso di apparecchi già presenti sul mercato idonei ad assolvere alle finalità di carattere fiscale fossero tollerati; venivano infine apportate modifiche in termini di sanzioni amministrative per la mancata denuncia, nonché chiarimenti in ordine alla sospensione delle licenze o delle autorizzazioni previste; la decorrenza dell'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale per i soggetti che avessero intrapreso l'attività tra il primo gennaio 1982 e il 31 dicembre 1986 veniva diversamente disciplinata, così come veniva modificata la composizione della commissione prevista dalla legge istitutiva. Da ultimo si prevedeva l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alla legge commesse entro il 31 dicembre 1983.

Poiché il Senato decise di procedere celermente all'esame delle varie proposte di legge, il Governo, per non intralciare il lavoro della Commissione, decise di tra-

sformare in emendamenti le disposizioni contenute nello schema di disegno di legge. Sembrava così che ci si potesse avviare ad una rapida conclusione dell'*iter*, se non che alcuni gruppi politici ritengono di presentare emendamenti che andavano al di là dello spirito del disegno di legge del Governo e delle proposte di iniziativa parlamentare, secondo una interpretazione estensiva del provvedimento che non poteva essere accettata. Il Governo si dichiarò favorevole soltanto all'emendamento tendente a spostare al 31 maggio 1984 il termine per la sanatoria, in quanto da notizie in suo possesso quella data era tale da garantire che successivamente non si sarebbero più verificate le difficoltà riscontrate in sede di prima applicazione delle norme.

Nel frattempo giungeva notizia di provvedimenti emessi nei confronti di operatori economici che non avevano alcuna responsabilità e quindi si rese necessario un intervento rapido da parte del Parlamento. In questa ottica si prese in considerazione un unico emendamento, relativo all'individuazione dell'autorità competente, poiché l'articolo 2 della legge n. 18, ai commi quarto e ottavo, parla solo genericamente di « autorità amministrativa competente ». Tale autorità venne dunque individuata nell'intendente di finanza, perché in tal modo si agevolava l'attività del ministero delle finanze, che avrebbe dovuto dare direttive ad un ufficiale alle sue dirette dipendenze.

Con questo unico emendamento si giunse dunque all'approvazione del provvedimento ed il Governo si impegnò a presentare entro settembre un testo che recepisce le indicazioni, le osservazioni e gli emendamenti emersi nel corso del dibattito in Commissione.

Fatta questa premessa, ritengo che quest'oggi la Commissione dovrebbe prendere atto della volontà manifestata dal Governo e giungere rapidamente all'approvazione definitiva del testo già esaminato dal Senato, al fine di evitare ingiuste penalizzazioni per gli operatori che non hanno responsabilità per le inadempienze.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Vorrei sapere se il Governo intende che all'articolo 2 della proposta di legge n. 2921 il riferimento agli accertamenti non sia innovativo rispetto alla legislazione richiamata con riferimento alla definitività degli accertamenti.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Certo, è nello spirito della norma.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Tuttavia non è scritto.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo aspetto può essere risolto con un'apposita circolare del Ministero delle finanze.

MARIO USELLINI, *Relatore*. In base ad un'interpretazione corretta della legge non si può disporre *sic et simpliciter* la chiusura degli esercizi commerciali, come pare sia accaduto in qualche regione per iniziativa di alcuni sindaci. A questo proposito, vorrei sapere dal rappresentante del Governo se, in base all'articolo 1 del provvedimento in esame, verranno sanati anche i provvedimenti emanati impropriamente fino ad oggi in deroga alla legge.

PRESIDENTE. Vorrei fare il punto della situazione. Mi sembra che sia orientamento comune quello di pervenire all'approvazione del progetto in esame nella veste con la quale proviene dal Senato, ha richiesto salvo perfezionarne alcuni aspetti. A tale scopo, se la Commissione è d'accordo, potremmo predisporre un ordine del giorno.

VARESE ANTONI. Vorrei dissipare alcune preoccupazioni manifestate dal relatore a proposito dell'articolo 2 del provvedimento in esame concernente l'accertamento delle violazioni. Il problema è di stabilire e circoscrivere la competenza dell'intendente di finanza, il quale può intervenire nel territorio nel quale sia stata accertata la violazione. Questa norma non ha nulla a che fare con il disposto dell'ot-

tavo comma dell'articolo 8, che stabilisce che le pene accessorie possono essere comminate solo a seguito del definitivo accertamento di tre distinte violazioni dell'obbligo. È evidente che si tratta di due questioni diverse. Non pretendo che la mia interpretazione venga considerata quella corretta, però vorrei far presente al collega Usellini che in un caso si contempla l'eventualità di irrogare sanzioni accessorie, e nell'altro si individua l'autorità competente a procedere nell'intendente di finanza responsabile del territorio nel quale la violazione è accertata.

MARIO USELLINI, *Relatore*. In risposta a quanto affermato dal collega, vorrei far notare che la dizione contenuta nell'articolo 2 del testo del Senato: « l'autorità amministrativa competente (...) è l'intendente di finanza nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata » può essere intesa con riferimento all'autorità che per prima ha rilevato la violazione.

Resta aperta la questione relativa al modo di procedere dell'autorità amministrativa investita di una violazione non definitivamente accertata. All'articolo 2 del testo si richiamano le ipotesi di cui all'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249: non c'è dubbio che in questo caso si parli di accertamento definitivo.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non mi risulta che in Italia si siano verificate sospensioni della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciali senza aver prima condotto gli opportuni accertamenti.

MARIO USELLINI, *Relatore*. L'intendente di finanza di Vicenza ha ordinato la chiusura di alcuni spacci a tempo indeterminato.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi consta che ne abbia soltanto richiesto la chiusura, senza procedere.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Se è unanime l'interpretazione che quando si parla di accertamenti si intende che essi debbano essere definitivi, allora questo è un punto fondamentale che rimuove le preoccupazioni espresse al riguardo. Infatti, se in qualche caso la legge è stata applicata male, questo è avvenuto quando gli Uffici hanno proceduto in assenza dell'atto di accertamento, tramite il solo verbale di constatazione.

Chiarito questo punto, credo che si possa passare all'altra questione contenuta nell'articolo 1, per valutare le conseguenze alla luce dell'articolo 2 del provvedimento in esame. Non vedo perché se viene individuato nell'autorità amministrativa l'intendente di finanza si debbano poi sanare gli atti emanati impropriamente da altre autorità: a mio avviso, il terzo comma dell'articolo 1 può senz'altro essere soppresso.

FRANCESCO COLUCCI. L'importante è che ci si metta d'accordo sul significato da attribuire alle parole.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Dire che sono validi i provvedimenti eseguiti vuol dire che laddove si è data la sospensione il provvedimento era stato validamente adottato? Così, però, contraddiciamo quello che abbiamo appena detto, che il provvedimento cioè può essere adottato quando definitivo sia l'accertamento. Si creerebbero così situazioni in cui la sospensione è valida in forza di questo comma, mentre in futuro non lo sarà mai.

Stiamo costruendo una situazione diversa da quella che abbiamo tutti concordemente ritenuto di individuare nell'articolo 2 del testo del Senato che cioè vi debba essere un accertamento definitivo per procedere alla sospensione. Se così è, nessuno di questi provvedimenti è valido, perché mancano del requisito sostanziale dell'accertamento definitivo.

Vorrei conoscere l'opinione del Governo al riguardo.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il terzo comma dell'arti-

colo 1 in realtà copre le esigenze degli stessi operatori commerciali. È accaduto — si tratta di pochissimi casi — che costoro si siano visti sospendere la licenza e l'autorizzazione ed abbiano fatto per questo ricorso al Ministero delle finanze. Quest'ultimo, per poter decidere, ha bisogno che l'iter di questo contenzioso abbia una sua continuità logica affinché, una volta individuata l'autorità amministrativa competente, in futuro ciò non debba più verificarsi.

Il Ministero, rendendosi conto delle difficoltà che incontra l'operatore economico, potrebbe adottare una posizione a questi favorevole, nel senso di dargli la possibilità di allontanare da sé la sanzione amministrativa.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Si seguirebbe questa strada anche nel caso di provvedimenti adottati dal sindaco?

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Qualcuno l'ha fatto, però.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Allora ha sbagliato.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Alcuni sindaci hanno avanzato le proposte di sanzione, ma non hanno preso alcuna decisione rinviandola al Ministero.

MARIO USELLINI, *Relatore*. A me interessa sapere se vi siano stati casi di provvedimenti eseguiti in base a decisione dei sindaci. Se così fosse, l'articolo 2 avrebbe dovuto avere la forma dell'interpretazione autentica perché così si sarebbero potuti annullare i provvedimenti disposti dai sindaci.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Al Governo non risulta che vi siano casi di provvedimenti dispo-

sti dai sindaci. Comunque, sarebbe opportuna una breve riflessione al riguardo.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per consentire ai colleghi ed al rappresentante del Governo di chiarire questo aspetto della materia ricordato dal relatore.

La seduta, sospesa alle 12,35, è ripresa alle 13,10.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Confermo l'impegno del Governo in ordine alla presentazione di un provvedimento di carattere generale, che rappresenti anche una risposta ai giusti quesiti posti dal relatore e alle osservazioni formulate dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

In merito al terzo comma dell'articolo 1, sono del parere che tale norma sia necessaria proprio ai fini dell'applicazione della legge di sanatoria e che, lungi dal danneggiare l'operatore economico, vada incontro allo stesso in caso di controversia.

Per altri tipi di irregolarità menzionate dal relatore — ad esempio la mancata stampigliatura —, il Governo potrebbe applicare l'articolo 8 della legge del 1929, che prevede nel caso di una serie di irregolarità di carattere omogeneo una sola sanzione amministrativa ridotta al minimo.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Prendo atto di due questioni fondamentali: occorre sanare rapidamente l'insufficienza — dichiarata dallo stesso Governo — delle norme vigenti, onde superare le condizioni di incertezza attualmente legate alla duplicità degli adempimenti; il chiarimento dato rispetto alla portata del terzo comma dell'articolo 1 va comunque inteso con riferimento al principio generale, secondo cui i provvedimenti devono essere stati eseguiti a fronte di accertamenti definitivi. Ne consegue che quelli compiuti in assenza di questo requisito sono nulli e che la

norma di cui al successivo comma viene unanimemente intesa come relativa alla identificazione dell'autorità competente; pertanto, la richiamata condizione di violazione accertata si riferisce alla competenza territoriale e non alla sostanza dell'accertamento, che in tutti i casi previsti dall'articolo 2 deve intendersi come definitivo.

Sulla base di questa premessa invito la Commissione ad approvare il provvedimento e propongo che sia scelto come testo base per la discussione degli articoli la proposta di legge n. 2921, già approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2921 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Le sanzioni previste dai commi primo, quarto e ottavo dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per la mancata emissione dello scontrino fiscale, per la mancata installazione degli apparecchi misuratori di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 2, e per l'uso di supporti cartacei diversi da quelli previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1983, non si applicano ai soggetti che, pur avendone fatto regolare e tempestiva richiesta, non hanno potuto disporre degli apparecchi misuratori fiscali o dei supporti cartacei regolari per cause imputabili alle ditte fornitrici.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle violazioni commesse fino al 31 maggio 1984.

Restano validi i provvedimenti eseguiti in applicazione delle disposizioni dell'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

(È approvato).

ART. 2.

Nelle ipotesi di cui all'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, quale modificato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, e di cui al quarto e al penultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, l'autorità amministrativa competente a disporre la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta è l'Intendente di finanza nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata.

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Santalco; Scevarolli ed altri: « Deroga alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza dell'impegno dei registratori di cassa » (*Approvata in un testo unificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2921):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 2921, risultano assorbite le proposte di legge Rauti e Rubinacci (110), Pazzaglia ed altri (1124), Antoni ed altri (1655).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Alpini, Auleta, Bellocchio, Bianchi di Lavagna, Brina, Bruzzani, Colucci, Da Mommio, Dardini, Fiori, Merolli, Minervini, Moro, Nucci Mauro, Parigi, Piro,

Pollice, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera, Serrentino, Triva, Umidi Sala, Usellini, Visco e Zuech.

La seduta termina alle 13,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO